

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



SCUOLA STATALE PRIMARIA E DELL'INFANZIA "S.G.BOSCO"

Via Ortona Lavello 71121 FOGGIA

Tel. 0881/631586 e-mail: FGEE005009@istruzione.it

e-mail certificata: FGEE005009@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 80030960712 – C.M. FGEE005009

Sito web: www.sangiovanniboscofoggia.edu.it



ALLEGATO A

VADEMECUM

ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO

Quale utile guida per il personale docente e A.T.A. e per i genitori, in vista del rinnovo del Consiglio d'Istituto per il triennio 2025/2028, si trasmettono nelle pagine seguenti le schede informative inerenti ai seguenti aspetti essenziali:

1. **i componenti** del consiglio d'istituto;
2. **le elezioni** del consiglio d'istituto;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa *Maria Cianci*

Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad e norme collegate

1. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell'art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 il consiglio d'istituto della nostra scuola, con popolazione scolastica **superiore a 500 alunni** è costituito da **19 membri**, così suddivisi:

- N. 8 rappresentanti del personale docente;
- N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- Il Dirigente scolastico, quale membro di diritto.

ELETTORATO ATTIVO (ELEGGERE) E PASSIVO (ESSERE ELETTO)

COMPONENTE GENITORI

Entrambi i genitori degli allievi partecipano all'elezione di **otto loro rappresentanti**.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale.

Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

COMPONENTE DOCENTI

Il personale docente a tempo indeterminato o determinato con contratto sino al termine delle lezioni (30/06) ovvero dell'anno scolastico (31/08) partecipa all'elezione di **otto rappresentanti**.

I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell'anno scolastico (31/08) hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio.

I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato

Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.

Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il consiglio d'istituto. I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato

Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/91 ("conservazione del diritto di elettorato").

Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

COMPONENTE ATA

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa all'elezione di due **rappresentanti**. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio d'istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06).

Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato

Il personale A.T.A. che **non** presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto.

Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e d'istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.

I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.

In sede di emanazione del decreto di nomina, i dirigenti scolastico, qualora rilevino, d'ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

2.LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La **circolare dell'USR Puglia n. 57792 del 22.09.2025** stabilisce che le elezioni per il rinnovo dei consigli d'Istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'ordinanza medesima, sono fissate **per domenica 30 novembre 2025 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 1 dicembre dalle 8:00 alle 13:30.** Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello d'istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso la scuola, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Presso ciascun istituto statale è costituita la commissione elettorale d'istituto.

La **Commissione Elettorale** d'istituto nominata dal dirigente scolastico, è composta di *cinque membri* designati dal consiglio d'Istituto: *due tra i docenti* di ruolo e non di ruolo in servizio nel

circolo didattico o istituto, *uno tra il personale A.T.A.* di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; *due tra i genitori* degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. La commissione è nominata non oltre il **45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni**. La commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione elettorale d'istituto dura in carica due anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. Le commissioni elettorali d'istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, devono essere immediatamente sostituiti.

LA COMMISSIONE ELETTORALE (Art. 24 OM 215/1991)

La Commissione Elettorale **viene nominata** dal Dirigente Scolastico entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni (**16 ottobre 2025**) ed è costituita da 5 membri, dei quali 2 docenti, 2 genitori e 1 A.T.A.

La commissione elettorale di questa Istituzione scolastica è così formata:

Componente docente: Vincenza Rita IACOVANGELO

Sonia BIANCO

Componente genitori: Michela ASCOLESE

Michela MARCONE

Componente ATA: Giuseppe LI BERGOLIS

ELENCHI DEGLI ELETTORI – RICORSI (Artt. 27, 28 OM 215/1991)

Il dirigente scolastico comunica alla Commissione elettorale gli elenchi degli elettori entro il 35° giorno antecedente la data delle votazioni (**25 ottobre 2025**).

La Commissione elettorale forma e aggiorna gli elenchi degli elettori, distinti per le varie componenti (docenti, genitori, ATA) e per ciascun seggio, in ordine alfabetico. Negli elenchi sono inclusi coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato attivo alla data di indizione delle elezioni (**05 novembre 2025**).

La Commissione elettorale deposita gli elenchi degli elettori in segreteria scolastica entro il 25° giorno antecedente la data delle votazioni (**05 novembre 2025**) a disposizione di chiunque li richieda. Del deposito viene data comunicazione, nello stesso giorno, mediante avviso affisso all'Albo della sede e all'Albo legale del sito web della scuola.

Gli elenchi degli elettori devono recare Cognome, nome, luogo e data di nascita degli elettori.

Avverso l'errata compilazione degli elenchi è ammesso ricorso entro i 5 giorni successivi alla data in cui è stato comunicato il loro deposito (**10 novembre 2025**). Entro i successivi 5 giorni la commissione elettorale decide in via definitiva sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e acquisita al protocollo della scuola.

Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, nel giorno del loro insediamento (**25 novembre 2025**), mediante atto formale della commissione elettorale che informa della trasmissione degli elenchi con avviso all'albo della sede e all'albo on line. Gli elenchi depositati nei seggi possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta.

LISTE DEI CANDIDATI (Artt. 30, 31 OM 215/1991)

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente: genitori; personale docente; personale A.T.A. e possono essere formate anche da un solo nominativo.

I candidati inclusi nelle liste devono essere contrassegnati mediante numeri arabi progressivi e identificati mediante cognome, nome, luogo e data di nascita. Ciascuna lista deve essere presentata

con le allegate dichiarazioni di accettazione dei candidati nelle quali si espliciti la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso istituto. Si ricorda al riguardo che nessun candidato può essere inserito in liste diverse dello stesso istituto, né può presentare alcuna lista. Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente scolastico, ovvero, dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, qualora non sia possibile procedere all'identificazione mediante conoscenza personale.

L'autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori può effettuarsi, indifferentemente:

- mediante certificati di autenticazione, allegati alle liste e recanti per ciascun candidato/presentatore, prima della firma: cognome, nome, luogo e data di nascita, estremi del documento di riconoscimento del richiedente;
- mediante firma per autenticazione apposta direttamente sulle liste, con indicazione degli estremi del documento di riconoscimento del richiedente;

In entrambi i casi, a margine di ciascuna firma dovrà esserci uno spazio riservato per l'autenticazione del dirigente scolastico o del suo delegato.

LISTE DEI CANDIDATI _ PRESENTAZIONE (Art. 32 OM 215/1991)

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:

- da almeno due elettori della componente, ove questi non siano superiori a 20;
- da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi siano superiori a 20 ma non superiori a 200 (la frazione superiore si computa per unità intera) situazione che nella nostra scuola si verifica per la componente docenti ed ATA. Nel caso specifico 3 ATA e 16 docenti;
- da almeno 20 elettori della componente, ove questi siano superiori a 200, situazione che nella scuola si verifica per i soli genitori.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un **numero romano**, secondo l'ordine cronologico di presentazione e da un **motto** indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero massimo di candidati pari al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria:

16 CANDIDATI PER LA COMPONENTE DOCENTE

16 CANDIDATI PER LA COMPONENTE GENITORI

4 CANDIDATI PER LA COMPONENTE ATA

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere candidati. Non è ugualmente ammesso il ritiro di un candidato dopo la presentazione della lista, fatto salvo il successivo diritto di rinunciare alla nomina.

LISTE DEI CANDIDATI _ VERIFICA (Artt. 33,34 OM 215/1991)

La Commissione elettorale verifica che le liste siano:

1. sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che questi siano della stessa componente della lista e che siano autenticate le firme dei presentatori;
2. accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme siano autenticate, cancellando i nominativi dei candidati per i quali si verifichi il difetto di uno solo dei predetti requisiti;

La Commissione elettorale, inoltre:

1. **provvede a ridurre le liste** che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nominativi dei candidati secondo l'ordine di numerazione con cui gli stessi sono inseriti nella lista;
2. **cancellare i nominativi dei candidati inseriti in più liste;**
3. **cancellare i nominativi dei presentatori che abbiano presentato più liste**, verificando che il loro numero non scenda sotto il minimo prescritto e invitando, in tale circostanza, mediante avviso pubblicato all'Albo della sede e all'Albo on line, i diretti interessati a regolarizzare la presentazione della lista entro i 3 giorni dalla sua presentazione e comunque non oltre il terzo giorno successivo al termine prescritto per la presentazione delle liste.

Di tutte le operazioni effettuate la commissione elettorale redige un verbale. Le decisioni prese sulla regolarizzazione delle liste sono rese pubbliche entro 5 giorni dal termine ultimo per la

presentazione delle liste, mediante affissione all'albo, e possono essere impugnate entro i due giorni successivi alla data di affissione all'albo, con ricorso all'USR competente, che si pronuncia in merito nel termine di due giorni.

Le liste definitive sono affisse all'Albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI (Art. 35 OM 215/1991)

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata dai rappresentanti di lista, dai candidati, dalle oo.ss., dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute a livello ministeriale per le rispettive categorie da rappresentare.

E' consentito lo svolgimento di riunioni dedicate alla presentazione dei programmi, negli edifici scolastici, fuori dall'orario delle lezioni e in locali riservati agli elettori.

Il dirigente scolastico stabilisce il diario delle riunioni in base all'ordine cronologico delle richieste ricevute, dandone contestuale comunicazione tramite avviso all'albo della sede e all'albo online.

PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE (Art. 36, comma 7, OM 215/1991)

Le schede devono essere costituite da fogli di uguale grandezza e devono riportare su entrambi i lati la dicitura "Elezioni del Consiglio d'Istituto" e, in funzione del numero della componente e gli elettori, dovranno essere suddivise in gruppi con espressa indicazione della categoria mediante la dicitura "Genitori", "Docenti", "Personale ATA". I dirigenti scolastici provvedono a fornire ai seggi i fogli necessari all'atto del loro insediamento, stampando i fac-simile delle schede in numero adeguato agli elettori del seggio per ciascuna componente. Tutte le schede devono recare l'indicazione del seggio e del numero romano di ciascuna lista elettorale riferita alla componente della categoria di riferimento. Le schede devono essere vidimate dalla firma di uno degli scrutatori del seggio, qualora la firma sia apposta in anticipo, le schede devono essere custodite in plichi sigillati e siglati in corrispondenza dei lembi di chiusura.

Sulla parte interna delle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto di ciascuna lista, devono essere riportati i nominativi dei candidati.

COSTITUZIONE, SEDE, COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI (Artt. 37,38, OM 215/1991)

Per ogni sede deve costituirsi almeno un seggio. In ogni caso, di norma e fatte salve motivate diverse esigenze organizzative, deve essere costituito un seggio ogni trecento alunni anche in uno stesso plesso. Ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle diverse categorie da rappresentare. I seggi sono validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile rappresentare tutte le componenti o assicurare le tre unità. I candidati non possono far parte dei seggi. La designazione dei componenti è effettuata dal dirigente scolastico su indicazione della commissione elettorale.

ESONERO DAL SERVIZIO, GRATUITA', RECUPERO (Art. 39 OM 215/1991)

Il personale della scuola nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista, deve essere esonerato quando necessario dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico. Le funzioni svolte non comportano trattamento economico aggiuntivo, il riposo festivo non goduto è tuttavia compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nella settimana successiva. Il personale nominato assente dal servizio sarà sostituito dal personale supplente.

VOTAZIONI (Art. 40 OM 215/1991)

Gli elettori votano, nei giorni stabiliti, previa identificazione mediante valido documento di riconoscimento, ovvero, mediante riconoscimento personale da parte dei componenti del seggio o di un altro elettore dello stesso seggio, con verbalizzazione sottoscritta (in tali due ultimi casi) da tutti i

componenti presenti. Prima di ricevere la scheda gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi, accanto al proprio nominativo. Nei locali delle votazioni deve essere individuato uno spazio riservato alle operazioni di voto, realizzato mediante due tavoli ubicati ai lati opposti della stanza, alle spalle dei componenti del seggio, per assicurare la segretezza del voto. Sul tavolo dei componenti del seggio dovranno essere posate tante urne quante sono le componenti da eleggere, in cui gli elettori, a voto effettuato, depositeranno le schede ripiegate. Nello spazio riservato al pubblico devono essere affisse le liste dei candidati. I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una sola volta.

Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità:

Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta; le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato del candidato;

il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori e docenti nel Consiglio d'Istituto è uguale a due, per il personale ATA è esprimibile una sola preferenza;

Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere

Gli elettori che per gravi impedimenti fisici non possono esprimere direttamente il proprio voto, possono essere assistiti durante le operazioni da un elettore della propria famiglia o da un altro elettore della scuola, da loro scelto come accompagnatore. Tale evenienza deve essere sinteticamente citata nel verbale delle operazioni di voto.

Alle ore 8:00 dei due giorni dedicati alle operazioni di voto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli elettori. Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano presente, il quale può riservarsi di chiamare un elettore a svolgere le funzioni di scrutatore, nel caso ne ravvisi la necessità. In modo analogo procede il presidente in caso di assenza degli scrutatori. Nel caso in cui non sia possibile nominare figure sostitutive degli assenti, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.

Di tutte le operazioni viene redatto verbale in duplice originale, sottoscritto da tutti i componenti presenti.

RAPPRESENTANTI DI LISTA _ SCRUTINIO (Artt. 41,42,43 OM 215/1991)

Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso ciascun seggio elettorale. I rappresentanti di lista assistono a tutte le operazioni successive all'insediamento dei seggi.

Tutte le decisioni dei seggi sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e non possono essere interrotte prima della loro conclusione. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale originale sottoscritto in ogni foglio da presidente e scrutatori presenti.

Dal processo verbale devono risultare:

- a) il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria;***
- b) il numero di voto attribuiti a ciascuna lista;***
- c) il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato.***

Se l'elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati. Se, invece, l'elettore ha espresso le preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente

attribuito alla lista del/dei candidati prescelti ai quali si riconosce la preferenza. Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l'ordine di inserimento dei candidati nella lista.

Le schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista selezionata.

L'annullamento della scheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell'elettore (ad esempio, quando sono state selezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di riconoscimento).

Dei due verbali originali predisposti da ciascun seggio al termine delle operazioni di scrutinio, uno è depositato presso l'istituto, l'altro, posto in busta chiusa, recante la dicitura "Elezione del Consiglio di istituto" deve essere rimesso al seggio competente a procedere all'attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti.

ATTRIBUZIONE DEI POSTI (Artt. 44 OM 215/1991)

Le operazioni di attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1, integrato allo scopo da altri due componenti individuati dal dirigente scolastico tra i membri degli altri seggi elettorali. L'atto di nomina deve essere predisposto e comunicato ai diretti interessati almeno 3 giorni prima della votazione.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio n. 1, nella sua nuova composizione, riassume gli esiti delle operazioni di scrutinio di tutti gli altri seggi, che acquisisce quali dati non modificabili. Quindi procede alla determinazione della cifra individuale di ciascuna lista, sommando i voti validi risultanti dagli atti trasmessi dai diversi seggi e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito:

1. si divide la cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, per: 1,2,3,4... fermandosi al numero dei consiglieri da eleggere per la correlata componente;
2. si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di consiglieri da associare a quella data componente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione dell'ordine numerico di collocazione nella lista. Lo stesso criterio si segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza.

PROCLAMAZIONI _ RICORSI (Artt. 44 OM 215/1991)

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all'albo della scuola e all'albo online.

I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni. E' riconosciuto il diritto di accesso agli atti e ai verbali concernenti gli scrutini.